

## STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI GOLF - ASD

### Art. 1 Denominazione

E' costituita, ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, un'associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione Italiana Arbitri Golf" asd.

L'Associazione è retta dalle disposizioni del presente statuto e dalle relative norme regolamentari, nonché dalle norme di legge vigenti in materia.

### Art. 2 Scopo

L'associazione intende riunire gli arbitri di golf, siano essi in attività o meno, di qualsiasi livello, con lo scopo principale di favorire il loro costante miglioramento e di promuovere la diffusione e la conoscenza delle regole del golf.

In particolare, ed a mero titolo esemplificativo, l'Associazione provvederà:

- a migliorare le capacità e le competenze degli associati;
- a diffondere la pratica, sia a livello amatoriale sia agonistico (dilettantistico) del gioco del Golf;
- a creare contatti e favorire la collaborazione tra gli associati anche attraverso l'organizzazione e gestione di gare e tornei di golf;
- a fornire attività didattica, formazione e programmi di aggiornamento;
- a fornire agli associati un'adeguata assistenza secondo le modalità fissate nei regolamenti e tutelarne gli interessi morali e materiali;
- a fornire un supporto per l'organizzazione e la gestione di gare di golf;

L'associazione si impegna:

- a conformarsi e ad applicare le norme statutarie e regolamentari nonché le direttive del CONI e della Federazione Italiana Golf ("FIG");
- ad osservare il principio della separazione dei poteri tra organi esecutivi e direttivi e organi ed uffici disciplinari, nonché il principio del doppio grado di giurisdizione circa la materia disciplinare.

L'Associazione potrà altresì:

1. aderire ad accordi, stipulare convenzioni con agenzie ed enti pubblici a carattere locale, nazionale od anche internazionale, con cooperative e con associazioni di categoria;
2. perseguire qualsiasi altra iniziativa finalizzata alla migliore realizzazione dello scopo dell'Associazione innanzi specificato.
3. reperire sponsor utili all'associazione.

### Art. 3 Durata e natura

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, ha durata illimitata ed è apolitica.

### Art. 4 Sede

L'Associazione ha sede in Via Tacchi n.1 - 38068 Rovereto (Tn). Il domicilio degli Associati è quello risultante dalla domanda d'iscrizione e/o da successive comunicazioni scritte.

### Art. 5 Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote una tantum degli Associati fondatori
- b. dalle quote una tantum dei nuovi associati
- c. dalla quota annuale di iscrizione;

- d. da eventuali contributi ed erogazioni da parte degli Associati e di terzi;
- e. da tutti gli altri eventuali proventi che potranno pervenire nello svolgimento dell'attività dell'associazione.

### **Art. 6 Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili, immobili e partecipazioni di cui l'Associazione stessa è e sarà proprietaria.

### **Art. 7 Divieti**

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Art. 8 Categorie**

Gli Associati si dividono nelle seguenti categorie:

1. Associati Arbitri;
2. Associati Sostenitori;
3. Associati Onorari.

Sono Associati Arbitri tutti coloro che sono o sono stati riconosciuti arbitri dalla Federazione Italiana Golf.

Sono Associati Sostenitori i componenti dei comitati di gara in gare riconosciute dalla FIG nonché tutti coloro che abbiano partecipato ai corsi base indetti dalla FIG.

Sono Associati Onorari coloro che, per particolari ragioni, sono annualmente dichiarati tali dal Consiglio Direttivo che potrà nominarne fino ad un massimo di 10 (dieci) per ogni esercizio sociale; essi mantengono tale qualifica per la durata del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

L'iscrizione comporta per l'Associato l'onere di pagamento annuale della relativa quota d'iscrizione dalla quale sono esonerati solo gli Associati Onorari.

Il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di costituire nuove categorie e/o sottocategorie qualora le circostanze lo rendessero necessario.

### **Art. 9 Associati**

Condizione indispensabile per essere Associato è una irreprensibile condotta etica, morale, civile e sportiva.

Tutti gli associati compresi nelle diverse categorie e/o sottocategorie previste dal precedente art. 8 devono essere regolarmente tesserati presso la Federazione Italiana Golf.

Tutti coloro che intendono associarsi devono presentare domanda al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo esamina le domande al fine di verificare se vi siano possibili cause di inammissibilità all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo provvederà ad informare l'aspirante Associato dell'ammissione all'Associazione, qualora non emerga alcuna causa di inammissibilità, ovvero la mancata ammissione all'Associazione qualora, invece, emergano cause di inammissibilità all'Associazione.

La qualifica di Socio è intrasferibile sia per atto tra vivi sia "mortis causa".

### **Art. 10 Diritti e doveri degli Associati**

Le norme interne dell'Associazione sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati.

Gli Associati hanno tutti i diritti e i doveri che loro competono per l'appartenenza all'Associazione come previsto negli articoli seguenti.

### **Art. 11 Quote annuali di iscrizione all'Associazione**

Gli Associati sono tenuti al pagamento di una quota annuale d'iscrizione all'Associazione, il cui ammontare, in funzione della categoria di appartenenza dell'Associato, è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Dette quote devono essere versate presso la sede dell'Associazione in un'unica soluzione entro il 31 (trentuno) gennaio d'ogni anno, a valere per l'anno di esercizio in corso che ha avuto inizio il primo gennaio, come specificato nell'articolo successivo.

### **Art. 12 Recesso e cancellazione dell'Associato**

L'anno di esercizio decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre.

Tutti gli Associati assumono, all'atto della loro ammissione, impegno a tempo indeterminato a far parte dell'Associazione.

Gli Associati hanno diritto di recesso, da esercitarsi mediante comunicazione scritta diretta all'Associazione entro il 15 (quindici) dicembre di ogni anno.

Il recesso ha efficacia per l'anno successivo.

La qualifica di Associato viene meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso dell'Associato;
- b) per decesso dell'Associato;
- c) per delibera d'espulsione delle Commissioni Disciplinari, per accertati motivi d'incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto o del Regolamento o per altri motivi che comportino indegnità;
- d) per ritardato pagamento, di almeno 60 giorni, della quota di iscrizione annuale.

Per tutti gli Associati il mancato pagamento della quota d'iscrizione annuale comporta il venir meno della qualifica di Associato e pertanto il ripristino della sua iscrizione all'Associazione è subordinata alla presentazione di una nuova domanda di ammissione al Consiglio Direttivo in conformità a quanto previsto dal precedente art. 9.

La perdita della qualifica di socio, da qualsiasi motivo sia determinata, non conferisce alcun diritto di rimborso del valore della quota associativa e dei contributi versati.

### **Art. 13 Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) le Commissioni Disciplinari di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Istanza.

Tutte le cariche dell'Associazione sono onorarie e non danno diritto ad alcun compenso; il Consiglio Direttivo può tuttavia in casi particolari attribuire un rimborso per le spese effettivamente sostenute da membri di organi dell'Associazione.

### **Art. 14 Requisiti**

Non possono ricoprire la carica di Presidente o componente del Consiglio Direttivo gli Associati che ricoprono una analoga carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito

della medesima FSN o DSA se riconosciuta dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

### **Art. 15 Assemblea degli Associati**

L'assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione e le deliberazioni assunte dall'assemblea stessa, in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea degli Associati è sovrana a deliberare su tutto quanto rappresenta la vita dell'Associazione; in particolare:

- a) proclama il risultato delle elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sul Bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- c) delibera su eventuali modifiche da introdurre nel presente statuto, sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e conseguente modalità della sua liquidazione, nonché sulla destinazione dell'eventuale attivo a finalità di utilità generale come previsto dai successivi artt. 20, 35 e 36;
- d) delibera su ogni altra questione e problema che siano sottoposti al suo esame, ad eccezione di quanto relativo a materie riservate dal presente Statuto agli altri organi dell'Associazione.

### **Art. 16 Convocazione dell'assemblea degli Associati**

L'assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno, per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e l'eventuale ratifica del risultati delle elezioni degli organi dell'Associazione nonché, in via straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure su richiesta scritta e motivata proveniente da almeno un terzo degli Associati.

L'assemblea può essere indetta in prima ed in seconda convocazione con avviso pubblicato sulla home Page del Sito Web ufficiale dell'Associazione almeno 20 (venti) giorni prima della riunione, ed inviato a tutti gli associati entro lo stesso termine via posta elettronica o sms; l'avviso deve riportare l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima sia in seconda convocazione.

### **Art. 17 Partecipazione all'assemblea degli Associati.**

Possono intervenire alle Assemblee tutti gli Associati in regola con il versamento della quota annuale.

Ogni Associato ha diritto ad un voto.

Ogni Associato può rappresentare, per delega scritta e purché non appartenga al Consiglio Direttivo e al Collegio dei revisori dei conti o non sia un dipendente dell'Associazione, non più di un altro Associato e può, quindi, votare in sua vece.

A ciascun Associato spetta il diritto di elettorato attivo e passivo.

### **Art. 18 Svolgimento dell'assemblea degli Associati**

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci ovvero, in loro assenza, dal soggetto designato dall'assemblea stessa.

Il Presidente nomina un Segretario, anche non Associato. Di ogni assemblea si deve redigere regolare verbale, da inserire in apposito registro, firmato dal presidente e dal Segretario.

Le votazioni si fanno sia per alzata di mano sia con voto segreto sulle schede predisposte.

### **Art. 19 Quorum dell'assemblea degli Associati**

Le deliberazioni dell'assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati con diritto di voto; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza dei voti espressi, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Limitatamente alle modifiche dello Statuto, è necessario in prima convocazione il voto favorevole di due terzi degli Associati con diritto di voto, mentre in seconda convocazione occorre la presenza di almeno il 30% (trenta per cento) degli aventi diritto e le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

Per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli iscritti.

### **Art. 20 Elezioni**

Tre mesi prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede ad indire le elezioni per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Provvede inoltre alla nomina di un Comitato Elettorale che è composto da 3 (tre) Associati, i quali non possono rivestire altre cariche dell'Associazione e che è incaricato di:

- verificare i diritti di eleggibilità dei candidati alle cariche di Consigliere e di Revisore dei Conti nel rispetto di quanto citato all'art. 15;
- controllare il regolare svolgimento delle elezioni;
- procedere allo scrutinio delle schede.

Il Consiglio Direttivo provvede inoltre alla predisposizione delle procedure per la presentazione delle candidature e lo svolgimento delle elezioni, nel rispetto delle seguenti norme:

- a) le votazioni saranno effettuate con voto segreto sulle schede predisposte;
- b) le candidature al Consiglio Direttivo sono nominative;
- c) le candidature al Collegio dei Revisori dei conti sono nominative;
- d) i voti delle elezioni sono raccolti in un'urna sigillata presente presso il luogo di svolgimento dell'assemblea.
- e) tutti gli Associati hanno diritto ad un solo voto. Gli Associati possono esprimere un massimo di 9 (nove) preferenze per le elezioni del Consiglio Direttivo e 5 (cinque) per il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) l'urna viene aperta in presenza del Comitato Elettorale e del Consiglio Direttivo uscente e di quanti tra gli Associati vorranno partecipare.

### **Art. 21 Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 7 (da tre a sette) membri come deciso dall'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo si insedia con la proclamazione da parte dell'assemblea del risultato delle elezioni e rimane in carica per 4 anni.

Il Consiglio Direttivo designa tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e nomina un Segretario, anche non Associato. Qualora uno o più membri vengano a cessare per qualsiasi motivo dalla carica, il Consiglio Direttivo può completarsi con la nomina a Consigliere per cooptazione di altro Associato tenendo conto in ordine decrescente dei risultati delle precedenti votazioni per l'elezione dei membri del Consiglio stesso e, solo in difetto di nominativi, può procedere direttamente alla nomina dei suoi Consiglieri.

I membri cooptati durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

Nell'ipotesi che nel corso del mandato, anche in momenti diversi, si dimetta la maggioranza dei consiglieri inizialmente eletti, deve intendersi da quel momento decaduto l'intero Consiglio

Direttivo e saranno indette le elezioni, secondo le modalità previste dall'art. 15, entro il termine di 30 (trenta) giorni.

La perdita della qualifica di Associato provoca la contestuale decadenza da qualsiasi carica dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno e ogni qualvolta venga richiesto dalla maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in videoconferenza.

Le deliberazioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri incluso il Presidente. Esse sono assunte a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I Membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, siano assenti per più di tre riunioni consecutive decadono dalla carica a loro attribuita.

Il Tesoriere sovrintende alle finanze dell'Associazione.

Ha la specifica responsabilità della cassa e di ogni altra operazione contabile e redige le proposte di Bilancio che sottopone al Consiglio Direttivo.

## **Art. 22 Competenze del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri di gestione e amministrazione dell'Associazione, salvo quelli che sono espressamente riservati dal presente statuto all'assemblea degli Associati.

Esso può delegare di volta in volta parte dei propri poteri a taluno dei suoi membri o a terzi.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) determina l'ammontare della quota annuale di iscrizione;
- b) provvede ad indire le elezioni per il rinnovo delle cariche dell'Associazione;
- c) stabilisce, nel rispetto delle norme riportate all'art. 21, le modalità per la presentazione delle candidature alle cariche dell'Associazione e per lo svolgimento delle elezioni e provvede alla nomina del Comitato Elettorale;
- d) delibera sulla stipulazione di qualsiasi contratto e in particolare su quelli relativi ad accordi, collaborazioni, regolamenti con le Società, per la migliore realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- e) determina eventuali iniziative promozionali ;
- f) nomina annualmente gli Associati Onorari;
- g) esamina le domande di ammissione presentate dagli aspiranti nuovi Associati per verificare l'assenza di cause di inammissibilità all'Associazione, provvedendo a comunicare per iscritto all'aspirante nuovo Associato l'ammissione o meno all'Associazione stessa e prende atto delle domande di recesso presentate dagli associati;
- h) provvede alla nomina dei componenti della Commissione Disciplinare di 1<sup>a</sup> Istanza secondo quanto previsto all'art. 31;
- i) provvede alla nomina dei componenti della Commissione Disciplinare di 2<sup>a</sup> Istanza secondo quanto previsto all'art. 32;
- j) provvede al normale andamento dell'Associazione, alla gestione del suo patrimonio, all'amministrazione, curando gli incassi e autorizzando, con mandato al Presidente o a chi ne fa le veci, le spese di importo fino ad € 2000,00 (Euro Duemila,00) - per la variazione del predetto importo è sufficiente una deliberazione del Consiglio Direttivo;
- k) provvede all'assunzione del personale, fissando allo stesso le attribuzioni ed i compensi;
- l) provvede alla predisposizione delle norme di funzionamento dei servizi nonché dei regolamenti;
- m) deferisce alla Commissione Disciplinare di 1<sup>a</sup> Istanza tutti i casi di indisciplina, d'inosservanza delle norme statutarie o regolamentari e di scorretto comportamento morale, sociale e sportivo degli Associati;

- n) predispone obbligatoriamente il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre altrettanto obbligatoriamente all'approvazione dell'assemblea degli Associati;
- o) può nominare un Comitato Esecutivo, determinandone le attribuzioni, del quale fanno parte di diritto, oltre ai Consiglieri appositamente nominati, anche il Presidente, nonché tutti i Consiglieri muniti di delega.

### **Art. 23 Deliberazioni del Consiglio Direttivo**

Tutte le delibere del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale steso nell'apposito libro dal Segretario che interviene alle sedute.

### **Art. 24 Presidente**

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi terzo ed in giudizio. In caso di urgente necessità il Presidente può disporre anche su materia di competenza del Consiglio Direttivo, al quale devono essere sottoposti per la ratifica nella prima riunione i provvedimenti adottati.

### **Art. 25 Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di sua assenza od impedimento, con i medesimi poteri attribuiti allo stesso, od in quelle mansioni alle quali viene espressamente delegato. In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente ne prende la carica ed il Consiglio Direttivo, una volta ricostituitosi secondo quanto previsto all'art. 22, provvede all'elezione fra i suoi membri di un nuovo Vice Presidente.

### **Art. 26 Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti si insedia con la proclamazione da parte dell'assemblea del risultato delle elezioni e rimane in carica per quattro anni. Si compone di tre membri che designano tra loro un Presidente.

### **Art. 27 Attività del Collegio dei Revisori**

I Revisori sono convocati alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, controllano la contabilità dell'Associazione, procedono alla revisione dei conti e dei bilanci.

Della loro attività i Revisori rendono edotti gli Associati, presentando una propria relazione all'assemblea annuale.

### **Art. 28 Commissione Disciplinare di 1<sup>a</sup> Istanza**

La Commissione Disciplinare di 1<sup>a</sup> Istanza è composta da tre membri effettivi, che designano tra loro un Presidente e da due supplenti, nominati dal Consiglio Direttivo tra gli Associati dell'Associazione, che abbiano compiuto i quarant'anni di età e che non rivestano altre cariche dell'Associazione.

La Commissione Disciplinare di 1<sup>a</sup> Istanza ha durata identica a quella del consiglio che l'ha nominata ed i suoi membri possono essere rieletti.

Salva la competenza degli organi di giustizia federale, la Commissione è competente a decidere, giudicando pro bono et aequo, in qualità di organo arbitrale irrituale a norma e nei limiti di cui dello Statuto della Federazione Italiana Golf qualunque controversia concernente la vita dell'Associazione, che dovesse insorgere tra Associati o tra Associati e l'Associazione.

E' inoltre competente a decidere tutti i casi d'indisciplina e di inosservanza delle norme statutarie o regolamentari e di scorretto comportamento degli Associati.

Può deliberare le seguenti sanzioni:

- ammonizione;
- censura;
- sospensione temporanea da una o più attività dell'Associazione;
- espulsione.

La Commissione Disciplinare di 1<sup>a</sup> Istanza ha sede presso la Segreteria dell'Associazione e decide nel rispetto del principio del contraddittorio, dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni, ed aver espletato tutte le altre indagini ritenute opportune.

La relativa decisione deve essere redatta per iscritto e depositata presso la Segreteria dell'Associazione entro trenta giorni dall'inizio del procedimento salvo motivate proroghe disposte dall'organo giudicante.

Viene data notizia della stessa mediante esposizione nella/e bacheca/che dell'Associazione dei dati ed elementi strettamente necessari (per estratto), inerenti le decisioni disciplinari dichiarate provvisoriamente esecutive e quelle divenute esecutive in via definitiva in quanto non più impugnabili per avvenuta decorrenza dei termini per l'appello. Copia della decisione deve essere notificata sia agli interessati che al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo equivalente che ne garantisca la notifica certa. Contro il provvedimento adottato, sia gli interessati che il Consiglio Direttivo possono presentare entro venti giorni dalla sua notificazione, ricorso alla Commissione Disciplinare di 2<sup>a</sup> Istanza. In pendenza del ricorso, gli effetti del provvedimento adottato dalla Commissione Disciplinare di 1<sup>a</sup> Istanza, rimangono sospesi, se la Commissione Disciplinare di 1<sup>a</sup> Istanza stessa non li ha dichiarati provvisoriamente esecutivi.

#### **Art. 29 Commissione Disciplinare di 2<sup>a</sup> Istanza**

La Commissione Disciplinare di 2<sup>a</sup> Istanza è costituita da tre membri effettivi che designano tra di loro un Presidente e da due supplenti, tutti nominati dal Consiglio

Direttivo tra gli Associati dell'Associazione che abbiano compiuto quarant'anni di età e che non rivestano altre cariche dell'Associazione.

La Commissione Disciplinare di 2<sup>a</sup> Istanza ha durata identica a quella del consiglio che l'ha nominata ed è competente a decidere in via definitiva, applicando le medesime norme processuali previste nel precedente articolo, su tutte le impugnazioni avverso le decisioni della Commissione Disciplinare di 1<sup>a</sup> Istanza.

Per la modalità di esposizione in bacheca delle decisioni definitive si rinvia – per quanto applicabile – al precedente articolo 28.

#### **Art. 30 Rappresentanza e assistenza**

Nei procedimenti previsti dai precedenti artt. 28 e 29, gli interessati possono farsi rappresentare ed assistere da una sola persona di fiducia, purché Associato, munita di delega scritta e, che non rivesta cariche dell'Associazione. Gli Associati si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle federali e si impegnano, altresì, a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 808 del codice di procedura civile, purché originate dalla loro attività sportiva e non rientranti nella competenza normale degli organi di giustizia federale e nei modi e nei termini fissati dal regolamento di giustizia.

#### **Art. 31 Modifiche statutarie**



Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento purché le relative deliberazioni di modifica od integrazione dell'Assemblea siano adottate con i quorum previsti.

### **Art. 32 Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il residuo del patrimonio, e/o dei fondi delle riserve che risultassero disponibili al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto a fini sportivi ad organismi associativi con finalità analoghe agli scopi istituzionali dell'Associazione retta dal presente statuto, sempre che la legge non disponga diversamente.

### **Art. 33 Spese**

Imposte e spese della presente scrittura e delle dipendenti formalità sono a carico dell'Associazione.